

Marco Fioravanti

Diritto e schiavitù in età moderna

(a proposito di Gabriele Turi, *Schiavi in un mondo libero. Storia dell'emancipazione dall'età moderna a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2012)

La storiografia di carattere giuridico, economico e sociale degli ultimi anni ha riservato grande interesse allo studio della schiavitù e della sua abolizione. Fino a pochi anni fa i lavori principali e più numerosi sono apparsi nel mondo anglosassone¹, in particolare negli Stati Uniti dove a partire dagli anni Sessanta i movimenti per i diritti civili e la lotta per il superamento delle discriminazioni razziali hanno riaperto un campo di interesse che si è sempre più arricchito di importanti studi fino ai giorni nostri, trovando nelle accademie, nelle riviste scientifiche e nel mondo della cultura un intenso dibattito².

Nell'Europa continentale, e in particolare in Francia, invece, l'attenzione per la schiavitù, e specialmente per i suoi aspetti e le sue ricadute giuridiche, è stata scarsa, se non assente, fino ai primi anni Novanta. Tra i primi a interrompere questa "offesa alla memoria" fu il filosofo del diritto Louis Sala-Molins, il quale in occasione della ricorrenza del trecentesimo anno dalla pubblicazione del *Code noir*, pubblicò un'opera che suscitò accese polemiche ma che ancora oggi è un punto di riferimento per gli studi storico giuridici sul tema³. Al di là dei giudizi, in alcuni casi elogiativi in altri aspramente critici, è unanimemente riconosciuto il merito a quest'autore di aver riportato al centro dell'attenzione il problema del rapporto tra diritto e schiavitù. Successivamente, in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua abolizione nel 1998, in Francia si sono moltiplicati gli studi dedicati a questa istituzione durante l'*ancien régime*, nel periodo rivoluzionario e soprattutto nella fase precedente alla sua abolizione definitiva.

In Italia la storia della schiavitù, delle resistenze che essa ha incontrato e delle lotte per l'emancipazione, soprattutto nel mondo atlantico, ma anche nelle realtà africane e orientali, è rimasta per molto tempo ai margini degli interessi storiografici, mentre hanno riscontrato maggiore attenzione, sia dal punto di vista prettamente storico che da quello giuridico, le cosiddette schiavitù mediterranee che si dipanano dal medioevo fino alla prima età moderna⁴. Negli ultimi anni, tuttavia, si è rivolto uno sguardo più approfondito

¹ Si veda il classico lavoro di G.P. Rawick, *Lo schiavo americano dal tramonto all'alba. La formazione della comunità nera durante la schiavitù negli Stati Uniti*, Milano 1973.

² A solo titolo di esempio, nel ricchissimo panorama scientifico, si vedano la rivista inglese *Slavery and Abolition* e quella statunitense *William and Mary Quarterly*.

³ L. Sala-Molins, *Le Code noir ou le calvaire de Canaan*, Paris 1987, n.ed. 2007.

⁴ In particolare si vedano: E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996; M. Fontenay, *Esclavage méditerranéen*, in L. Bély (éd.), *Dictionnaire de l'Ancien régime. Royaume de France XVI^e-XVIII^e siècle*, Paris 1996, pp. 500-502; S. Bono, *La schiavitù nel Mediterraneo moderno storia di una storia*, in "Cahiers de la Méditerranée", 65 (2002), consultabile sul sito: <http://cdlm.revues.org/index28.html>; S. McKee, *Domestic Slavery in Renaissance Italy*, in "Slavery and Abolition", XXIX (2008), n. 3, pp. 305-326; B. Pasciuta, *Homines aut liberi sunt aut servi: riflessione giuridica e interventi normativi sulla condizione servile fra medioevo ed età moderna*, in G. Fiume (cur.), *Schiavitù, religione e libertà nel Mediterraneo di età medievale e moderna*, numero monografico di "Incontri mediterranei", XVII (2008), n. 1-2, pp. 48-60; G. Fiume, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Milano 2009; V. Piergiovanni (cur.), *Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo*, Milano 2010; S. Cabibbo - M. Lupi (curr.), *Relazioni religiose nel Mediterraneo. Schiavi,*

al fenomeno del commercio triangolare, dello sviluppo dell'istituto della schiavitù in Europa nel corso dell'età moderna e della conseguente trasformazione della giurisprudenza in merito⁵, oltre a un significativo interesse alla storiografia anglosassone e francese sui temi della tratta atlantica e africana⁶. Inoltre la ricerca storico-giuridica italiana più recente si è distinta per un'approfondita disamina del fenomeno coloniale e delle sue ricadute in termini di interpretazione della storia italiana in chiave postcoloniale⁷.

In questo panorama, così sommariamente ricordato, si inserisce il volume di Gabriele Turi, storico dell'età contemporanea, noto soprattutto per i suoi lavori sugli intellettuali italiani del Novecento⁸. Egli affronta il tema della schiavitù e il percorso abolizionista durante l'età moderna, basandosi su una vastissima letteratura critica, principalmente anglosassone, e su sintesi di grande valore scientifico⁹.

L'autore inizia la sua opera con una riflessione assai importante su oblio e memoria e sul delicato rapporto che intercorre tra quest'ultima e la storia. Soprattutto la storiografia francese più impegnata ha messo in evidenza negli ultimi anni il carattere paradossale della coincidenza dell'abolizione della schiavitù con una sorta di oblio del passato da parte degli Stati colonialisti¹⁰. Tale questione si incrocia con quella ancora più complessa delle responsabilità e delle riparazioni, dove a problemi storici si accavallano quelli di carattere prettamente giuridico e in particolare di diritto penale internazionale¹¹. Negli Stati Uniti, in Francia e Inghilterra, il tema delle riparazioni si è sviluppato notevolmente, coinvolgendo storici, giuristi, avvocati, questi ultimi coinvolti in *class action* di grande importanza¹².

In Francia in particolare il dibattito è sfociato nelle cosiddette leggi "della memoria",

redentori, mediatori (secc. XVI-XIX), Roma 2012.

⁵ Si veda in particolare l'ottima sintesi di P. Delpiano, *La schiavitù in età moderna*, Roma-Bari 2009; inoltre da segnalare il numero monografico della rivista "Ragion pratica", XXXV (2010), dedicato alla schiavitù, in particolare i saggi di C. Margiotta, *I giudici statunitensi di fronte alla schiavitù*, pp. 377-391; L. Milazzo, *Cecità morale e schiavitù naturale nel discorso giuridico della Conquista*, pp. 345-360.

⁶ Fondamentali sono state le traduzioni dei seguenti libri: O. Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, Bologna 2006; J.H. Elliott, *Imperi dell'Atlantico. America britannica e America spagnola, 1492-1830*, Torino 2010, pp. 146 ss.; J. Thornton, *L'Africa e gli Africani nella formazione del mondo atlantico (1400-1800)*, Bologna 2010.

⁷ Si veda L. Martone, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli 2002, pp. 27 ss.; Id., *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le colonie del regno d'Italia*, Milano 2008; P. Costa (cur.), *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2 t., XXXIII-XXXIV (2004-2005); A. Mazzacane (cur.), *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli 2006; L. Nuzzo, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in "Rechtsgeschichte", VII (2006), pp. 52-58; G. Bascherini, «Ex oblivione malum». *Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano*, in "Rivista critica del diritto privato", XXVII (2009), n. 2, pp. 245-294; G. Calchi Novati, *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Roma 2011; C. Giorgi, *L'Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano*, Roma 2012.

⁸ Rimarchevole il suo *Giovanni Gentile. Una biografia*, Firenze 1995, poi Torino 2006.

⁹ D.B. Davis, *Inhuman Bondage. The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford 2006; S. Drescher, *Abolition. A History of Slavery and Antislavery*, Cambridge-New York 2009; R. Blackburn, *The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights*, London-New York 2011.

¹⁰ F. Vergès, *Mémoire enchaînée. Questions sur l'esclavage*, Paris 2006, pp. 73 ss.

¹¹ Si veda, per esempio, J.-B. Jeangène Vilmer, *Réparer l'irréparable. Les réparations aux victimes devant la Cour Pénale Internationale*, Préface d'A. Garapon, Paris 2009.

¹² Sul punto si veda l'approfondita e stimolante riflessione di un giurista francese con una grande sensibilità storica, A. Garapon, *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah*, Milano 2009; ma anche U. Mattei, *La legge del più forte*, Roma 2012.

due atti molto contestati, seppur da prospettive diverse, che disciplinano e forse imbrigliano la memoria e la sua trasmissione: una legge sulla tratta e la schiavitù da considerare come crimini contro l'umanità (Legge del 2001 proposta da Christiane Taubira, deputata della Guiana, attuale ministro della Giustizia) e una, più controversa e contrastata, sul contributo positivo del colonialismo (2005)¹³.

Tuttavia, la parte del libro più significativa e ricca di prospettive interpretative originali, è quella dedicata al mondo atlantico – in particolare Stati Uniti e colonie francesi – dove vi è una attenta disanima della struttura giuridica e ideologica che fungeva da architrave all'ordinamento schiavista. Sia la realtà americana che quella francese, come anche quella spagnola e inglese, furono caratterizzate dalla presenza di una disciplina specifica della schiavitù che trovò una sua forma organica nei cosiddetti codici neri: dagli *Slave Codes* anglosassoni, al *Code noir* francese fino ai *Códigos negros* spagnoli.

Sebbene manchi una specifica analisi dei singoli istituti del diritto legati alla schiavitù – proprietà, contratti, codici, costituzioni, atti notarili – dalla lettura dell'intero libro di Turi emerge una ricostruzione delle dinamiche non solo sociali ed economiche, ma anche giuridiche.

Per quanto riguarda gli aspetti costituzionali del fenomeno schiavile, è bene ricordare che nell'America del Nord, dove la disciplina giuridica della schiavitù era demandata alla legislazione dei singoli Stati, essa fu mantenuta anche dopo la dichiarazione d'indipendenza del 1776 e la costituzione federale del 1787. Quest'ultima, come è noto, non menzionava mai la parola schiavo o schiavitù, ma mantenne questo istituto al punto che l'art. I, sez. II, c. 3 escludeva gli indiani dalla cittadinanza e distingueva tra uomini liberi e «resto della popolazione», ovvero gli schiavi, stabilendo che il loro numero, ridotto di tre quinti, doveva essere sommato a quello delle persone libere per calcolare la cifra dei rappresentanti¹⁴. Tale articolo risultò di fondamentale importanza in quanto, per garantire agli Stati schiavisti un'ampia rappresentanza alla Camera, si decise che il computo dei seggi sarebbe stato effettuato sulla base della popolazione di bianchi liberi e dei tre quinti degli schiavi. Così recitava l'articolo:

I rappresentanti saranno ripartiti – valido il principio anche per le imposte dirette – fra i diversi Stati che facciano parte dell'Unione in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere – comprese quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte – tre quinti del resto della popolazione¹⁵.

Gli Stati del Sud, vere e proprie «società schiaviste» e non semplicemente «società con schiavi», in tal modo mantennero una preminenza per un periodo molto lungo sia nella Camera dei rappresentanti che alla presidenza della repubblica. Negli Stati del Nord, dove si diffuse il principale movimento abolizionista capeggiato da correnti religiose, si ottenne l'emancipazione formale nel 1804, mentre per quelli del sud si dovette attendere la fine della guerra civile e il XIII emendamento del 1865, che risolse, almeno formalmente,

¹³ Sul punto si veda ora *Schiavitù, razza e memoria: il caso francese*, intervista di Thomas Casadei a Costanza Margiotta Broglio, in "La società degli individui", XIV (2011), n. 2.

¹⁴ Sulla *ratio* di questa scelta si veda ampiamente P. Finkelman, *Slavery and Founders. Race and Liberty in the Age of Jefferson*, Armonk (N.Y.) 2001, pp. 10 ss.

¹⁵ Espressioni eufemistiche compaiono anche nell'art. I, sez. IX, c. 1. e art. IV, sez. II, c. 3, per evitare i termini "schiavo", "tratta", "negri"; cfr. G. Sacerdoti - A. Reposo - M. Patrono, *Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Duecento anni di storia, lingua e diritto*, Milano 1999, pp. 40 ss.

alcune contraddizioni e superò questa «mostruosa incongruenza»¹⁶. Esso infatti stabiliva che «né schiavitù, né servitù involontaria, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole sulla base di un regolare processo, potranno esistere negli Stati Uniti, o in altro luogo sottoposto alla loro giurisdizione». Successivamente alla guerra civile, però, negli Stati del sud furono emanati nuovi *Black Codes* che limitarono i diritti civili dei neri e imposero contratti di lavoro forzato agli ex schiavi nelle stesse piantagioni.

La situazione sociale e giuridica delle colonie francesi invece, era disciplinata, come ricorda l'autore, da l'*édit touchant la police des îles de l'Amérique*, noto come *Code noir* del 1685¹⁷. Esso, di impronta romanistica, disciplinava il commercio degli schiavi e la loro *police* nelle colonie adattandosi alle consuetudini locali. Mentre, in base a una consolidata giurisprudenza risalente al XIV secolo, sebbene non sempre rispettata, sul territorio francese metropolitano non poteva esservi schiavitù¹⁸. Espressione dell'assolutismo borbonico, il *Code noir* fu emanato da Luigi XIV tramite l'opera di Jean-Baptiste Colbert, il quale si avvalese della collaborazione di alcuni amministratori coloniali¹⁹. Registrato dal *Conseil souverain* della Martinica il 6 agosto 1685, esso fu applicato inizialmente nelle "isole del Vento" (Martinica, Guadalupa e Saint-Christophe), mentre entrò in vigore a Saint-Domingue il 6 maggio 1687, in Guyana il 5 maggio 1704, a l'île Bourbon (l'attuale Réunion) e a l'île de France (oggi denominata Maurice) nel dicembre 1723 e in tutti i possedimenti francesi a partire dal marzo 1724, quando venne esteso anche alla Louisiana²⁰. Il testo normativo rimase in vigore nelle colonie francesi fino al 1848, con la breve, ma significativa parentesi, del periodo rivoluzionario.

A questa delicata fase Turi dedica ampio spazio indagando le conseguenze della Rivoluzione sulla questione coloniale e sul diritto di proprietà esercitato nei confronti di esseri umani. Egli mette bene in evidenza il legame stretto e le incongruenze tra gli eventi che sconvolsero la Francia nel 1789, con la loro carica emancipatrice e le rivendicazioni dei diritti dell'uomo basati su libertà ed eguaglianza, e il mantenimento in schiavitù dei neri delle colonie. Un ruolo importante fu svolto a tal proposito dai liberi di colore che si erano affrancati e che rivendicarono diritti civili e politici. L'autore, in maniera acuta, paragona i ceti intermedi coloniali – i neri liberi che si posizionavano nella gerarchia coloniale tra gli schiavi e i bianchi – ai membri del Terzo Stato in Francia. I primi, proprietari e commercianti coloniali, rivendicarono i diritti universali dell'uomo

¹⁶ Così W.D. Jordan, *White over Black. American Attitudes toward the Negro, 1550-1812*, Chapel Hill 1968, p. 289.

¹⁷ Si veda Moreau de Saint-Méry, *Loix et Constitutions*, I, pp. 414-424; Isambert, *Recueil*, XIX, pp. 494-504; *Code de la Martinique*, I, pp. 404-412.

¹⁸ S. Peabody, «There are no slaves in France»: *The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime*, New York-Oxford 1996.

¹⁹ Cfr. L. Peytraud, *L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789. D'après des documents inédits des archives coloniales*, Paris 1897, pp. 143 ss.; A. Girault, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, I, Paris 1927, pp. 222-224; si veda anche P. Haudrère, *Code noir*, in Bély (éd.), *Dictionnaire*, cit., pp. 274-275; V.V. Palmer, *Essai sur les origines et les auteurs du Code noir*, in "Revue internationale de droit comparé", L (1998), n. 1, pp. 111-140; G. Bigot, *Esclavage*, in D. Alland - S. Rials (éds.), *Dictionnaire de la culture juridique*, Paris 2003, pp. 638-642; G. Patisso, *Le droit des esclaves. I codici neri del 1685 e del 1724 nei territori della nuova Francia*, in "Giornale di Storia Costituzionale", VII (2007), n. 14, pp. 43-62; L. Sala-Molins, *Le Code noir*, cit.; J.-F. Niort, *Homo servilis. Essai sur l'anthropologie et le statut juridique de l'esclave dans le Code noir de 1685*, in "Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques", L (2009), pp. 120-141.

²⁰ Un'interpretazione comparata dei due testi, 1685 e 1724, è offerta da Sala-Molins, *Le Code noir*, cit., pp. 89 ss.; e, più recentemente, da J.-F. Niort e J. Richard, in "Droits", cit., pp. 145-161.

indipendentemente dal colore della pelle, senza tuttavia sostenere la causa abolizionista. I secondi, espressione della borghesia dei commerci e delle professioni, furono gli artefici della rivoluzione dei diritti dell'uomo avviata con il 1789, ma si dimostrarono meno attenti alle istanze del popolo minuto, dei contadini, delle donne, e, in ultima istanza, degli schiavi.

Paradigmatico in questa situazione fu il caso di Saint-Domingue, la parte occidentale dell'isola di Hispaniola, il principale possedimento francese nei Caraibi. Essa rappresentava un'enorme fonte di ricchezza grazie in particolare alla coltivazione della canna da zucchero, basata essenzialmente su manodopera non libera. Nell'agosto del 1791 scoppiò una rivolta di schiavi che presto assunse dimensioni tali da sfociare in una sanguinosa guerra civile condotta in maniera feroce da entrambe le parti. Questa cruenta sollevazione, guidata da Toussaint Louverture, uno schiavo affrancato, sollecitò i giacobini a riconoscere anche i diritti dei neri, a scapito degli interessi economici della Francia: noto è il discorso di Maximilien Robespierre, il 13 maggio 1791, in Assemblea costituente, dove sostenne: «periscano le colonie piuttosto che un principio».

La Costituzione giacobina del 1793, sebbene non menzionasse la parola schiavitù, stabilì che nessun uomo poteva vendersi o essere venduto (art. 18) e il *Code noir* fu provvisoriamente abrogato nelle colonie. Ma il provvedimento più significativo in risposta alla sollevazione di Saint-Domingue fu il decreto del 16 piovoso anno II (4 febbraio 1794), che abolì la schiavitù in tutte le colonie francesi (ad eccezione della Martinica che era stata occupata dagli Inglesi) e garantì la libertà a più di settecentomila persone, senza indennizzo per i proprietari. Riguardo questo atto normativo di portata storica, la cui interpretazione rimane controversa nella storiografia, l'autore ricorda che esso fu sia il simbolo dell'inizio di una nuova epoca sia, al tempo stesso, una scelta espressione di attento realismo da parte dei giacobini, che si dimostrò effimera. La costituzione del 1799, infatti, stabilì che i possedimenti d'oltremare sarebbero stati disciplinati da leggi speciali e nel 1802 Napoleone ripristinò la schiavitù nelle colonie, vi reintrodusse la legislazione d'*ancien régime* e le mantenne in uno stato d'eccezione.

Nonostante l'impostazione del libro impedisca all'autore di soffermarsi a lungo sulla codificazione napoleonica e sulla sua applicazione nelle colonie, va sottolineato che i codici non furono introdotti nei possedimenti d'oltremare, eccetto quello civile che, dopo essere stato sottoposto a giuristi locali, fu promulgato nelle Antille con un *arrêté* del 16 brumaio anno XIV (7 novembre 1805)²¹. Esso, a fronte di una retorica e di una ideologia egualitaria²², prevedeva l'istituzione di due categorie di cittadini, distinti su base razziale²³. Secondo l'articolo 2 il *Code Napoléon*:

est adopté dans les colonies comme l'étaient les lois auxquelles il est substitué, avec les distinctions qui constituent essentiellement le régime colonial. En conséquence, sont

²¹ *Code de la Martinique*, IV, p. 646.

²² Sulla concezione punitiva dell'eguaglianza rispetto agli schiavi e alle donne si è soffermato con acume G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999, pp. 187 ss.; Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007, pp. 29 ss.

²³ Cfr. J. Carbonnier, *Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore*, Milano 1997, pp. 184 ss.; G. Manceron, *Marianne et les colonies. Une introduction à l'histoire coloniale de la France*, Paris 2003, p. 69; G.-G. Marion, *Le Code civil en Martinique: de l'influence du climat*, in J.-F. Niort (éd.), *Du Code noir au Code civil. Jalons pour l'histoire du droit en Guadeloupe*, Paris 2007, pp. 245-264; J. Richard, *Le statut juridique de l'esclave aux Antilles sous l'empire du Code civil (1805-1848): d'un effort de «civilisation» à la réticence du parti colonial*, *ivi*, pp. 107-140; P. Delpiano, *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 43.

maintenues toutes les lois qui ont réglé la condition des esclaves, l'état d'affranchi et de leurs descendants, et la ligne de démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et les deux autres, ainsi que les lois faites en conséquence de cette distinction.

Il testo si applicava ai bianchi e ai liberi di colore, ma i secondi erano fortemente discriminati, mentre la condizione degli schiavi continuava a basarsi sul diritto antecedente la rivoluzione e in particolare sul *Code noir*. Gli altri codici sarebbero stati applicati nelle colonie con le riforme realizzate durante gli ultimi anni della Restaurazione e i primi della Monarchia di luglio. La rivolta di Saint-Domingue tuttavia continuò fino all'indipendenza della parte francese dell'isola nel 1804, quando assunse il nome precolombiano di Haiti²⁴.

Fu solo con il Congresso di Vienna che le potenze europee decisero formalmente di abolire la tratta (l'Inghilterra aveva già emanato una legge nel 1807 che dichiarava illegale il commercio di esseri umani), anche se, come ricordato da Turi, essa continuò senza incontrare grandi ostacoli per tutta la metà del XIX secolo. Proprio gli anni Venti e Trenta dell'Ottocento coincisero con uno dei massimi sviluppi della tratta clandestina che si accompagnò all'affermazione in Inghilterra e in Francia di un agguerrito movimento abolizionista che trovava nella *Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions* fondata nel 1823 e nella *British and Foreign Anti-Slavery Society* istituita a Londra nel 1839, successivamente all'abolizione della schiavitù in Inghilterra nel 1833 (legge entrata pienamente in vigore solo nel 1838). A quest'ultima società si ispirò la *Société française pour l'abolition de l'esclavage*, creata nel 1834 e composta da giuristi, politici e intellettuali francesi quali Victor de Broglie, Odilon Barrot, Alexis de Tocqueville, François-André Isambert, Hippolyte Passy, Alphonse de Lamartine, Charles de Rémusat, La Rochefoucauld-Liancourt²⁵.

Il periodo della Restaurazione e della Monarchia di luglio fu caratterizzato, oltre che dal movimento abolizionista, anche da numerose forme di resistenza all'ordinamento schiavista e coloniale che si verificarono nei possedimenti francesi, inglesi, spagnoli e negli Stati Uniti. A questi fenomeni conflittuali l'autore dedica, opportunamente, ampio spazio, in un capitolo dal titolo «Autodifesa e rivolta», dove prima di tutto mette bene in evidenza l'oblio che questi eventi hanno incontrato nella storiografia sino agli anni Cinquanta negli Stati Uniti (molto oltre in Europa) a vantaggio di una «interessata invenzione della tradizione» (p. 246) che manteneva nell'ombra i contributi degli schiavi stessi a vantaggio delle scelte umanitarie delle potenze colonialiste per l'abolizione della schiavitù. Questa parte del lavoro di Turi invece si inserisce in un ormai consolidato filone di studi che negli ultimi anni ha cercato di ricostruire i fenomeni storici e giuridici dalla prospettiva degli oppressi e degli esclusi dalla cittadinanza, i «senza parte», per dirla con Jacques Rancière²⁶, siano essi gli schiavi, le donne, gli operai, i sudditi coloniali. L'autore annovera tra le forme di resistenza esercitate dai neri, di qualunque condizione giuridica, le rivolte, i suicidi, gli infanticidi, i sabotaggi, l'avvelenamento e in particolare la fuga dalle piantagioni (*marronage*), che rappresentava la sfida più decisa ai proprietari.

Le rivolte contro l'ordinamento schiavista ebbero, tra l'altro, come conseguenza un rafforzamento del regime repressivo coloniale che divenne particolarmente severo nella

²⁴ Si dispone ora di un'opera fondamentale sull'interpretazione giuridica della rivoluzione haitiana: M.W. Ghachem, *The Old Regime and the Haitian Revolution*, Cambridge 2012.

²⁵ Cfr. P. Motylewski, *La Société française pour l'abolition de l'esclavage (1834-1850)*, Préface de M. Dorigny, Paris 1998.

²⁶ Si veda J. Rancière, *Il disaccordo. Politica e filosofia*, Roma 2007; Id., *L'odio per la democrazia*, Napoli 2007.

fase discendente del suo dominio. Basti pensare alla istituzioni di tribunali speciali per la repressione di determinati reati commessi da schiavi o all'inasprimento delle pene nei loro confronti spesso comminate dai padroni stessi che esercitavano all'interno delle piantagioni una giustizia privata.

L'abolizione definitiva (formalmente) dell'istituto della schiavitù avvenne per le grandi potenze coloniali nel corso dell'Ottocento: l'Inghilterra con una legge del 1833 entrata in vigore nel 1838, la Francia nel 1848 con un decreto del governo rivoluzionario, voluto da Victor Schœlcher²⁷, gli Stati Uniti nel 1865, mentre la Spagna e il Portogallo (paesi dove non si era sviluppato un consistente movimento abolizionista) furono gli ultimi Stati europei a dichiarare illegale la schiavitù, rispettivamente nel 1876 e nel 1878. Il caso del Portogallo tuttavia, ricorda l'autore, rappresenta in modo evidente «i limiti dell'abolizione legale», in quanto la condizione di schiavitù fu sostituita con quella di servitù basata sul lavoro forzato e gratuito degli ex schiavi. Mentre l'esempio spagnolo mostra le resistenze che la cultura politica e giuridica incontrò nel considerare i territori coloniali soggetti alle stesse leggi della metropoli: «sembra che la Costituzione non sia un genere adatto all'Oltremare», affermò eloquentemente uno scrittore spagnolo a metà Ottocento (p. 300). Tra gli ultimi del mondo latino americano ad abolire la schiavitù vi furono Cuba nel 1880 e il Brasile nel 1888. Più controversa la questione riguardante la schiavitù in Africa e nel Medio Oriente dove sopravvissero diverse forme di schiavitù, legate anche a consuetudini locali radicate, fin oltre la svolta del XX secolo.

Il libro – che in base alle vaste coordinate geografiche in cui si dipana rappresenta un ottimo esempio di *global history* e, per le questioni che solleva, si inserisce nella riflessione storiografica cosiddetta *postcolonial* – si conclude con un lungo e quanto mai interessante affresco sul passaggio dalla schiavitù alla libertà in seguito alle formali abolizioni, avvenute per quasi tutte le potenze colonialiste, nella seconda metà dell'Ottocento. La transizione avvenne gradualmente e soprattutto in funzione delle esigenze delle potenze coloniali, prime fra tutte l'Impero britannico ma anche la Francia della Terza repubblica con la sua missione civilizzatrice, attente a coniugare spirito umanitario e interessi economici. Il sistema giuridico e politico basato sul lavoro degli schiavi entrò in crisi e si esaurì quando, oltre al ruolo svolto dalla campagna abolizionista e dalle rivolte degli schiavi, fu sostituito da una manodopera libera, ma “obbligata a lavorare”: «La sorte dei nuovi liberi – scrive amaramente l'autore – è decisa e controllata dai ‘liberatori’» (p. 320).

Nuove forme di schiavitù, simili a quelle tradizionali – come la servitù da debito, quella dei minori o delle donne e situazioni in cui appare difficile distinguere il lavoro servile da quello volontario – sopravvissero, sotto altro nome, nel “mondo libero”.

²⁷ Tra i numerosi lavori si vedano i più importanti: M. Dorigny - B. Gainot, *La Société des Amis des Noirs (1788-1799). Contribution à l'histoire de l'abolition de l'esclavage*, Paris 1998; F. Vergès, *Une citoyenneté paradoxale, affranchis, colonisés et citoyens des Vieilles Colonies*, in *L'Abolition des esclaves*, Bruxelles 1998, pp. 17-44; Ead., *Abolir l'esclavage: une utopie coloniale. Les ambiguïtés d'une politique humanitaire*, Paris 2001; *Périssent les colonies plutôt qu'un principe! Contributions à l'histoire de l'abolition de l'esclavage (1789-1804)*, Paris 2002; N. Schmidt, *L'abolition de l'esclavage. Cinq siècles de combats (XVI^e-XX^e siècle)*, Paris 2005; Ead., *La France a-t-elle aboli l'esclavage? Guadeloupe, Martinique, Guyane (1830-1935)*, Paris 2009; F. Vergès, *L'homme prédateur. Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps*, Paris 2011; N. Chaignot, *La servitude volontaire aujourd'hui. Esclavages et modernité*, Paris 2012.